Fondazione vita serena
per invalidi, anziani e persone sole

STATUTO DELLA FONDAZIONE VITA SERENA

Articolo 1 – Denominazione e sede

Sotto la denominazione "Vita Serena" è costituita una Fondazione retta dagli art. 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero e del presente statuto.

La Fondazione ha sede in Giubiasco.

Articolo 2 – Scopo

La Fondazione ha lo scopo di offrire aiuto, materiale e morale agli invalidi, anziani e persone sole.

A tal fine la Fondazione può svolgere tutte quelle attività necessarie per aiutare, in qualsiasi modo, le persone per le quali essa è costituita.

Gli interventi della Fondazione saranno, di regola, riservate alle persone domiciliate, residenti e attinenti di Comuni Ticinesi.

Articolo 3 – Patrimonio

Il patrimonio iniziale devoluto dai fondatori messo a libera disposizione della Fondazione, ammonta a CHF 20'000.—.

Il patrimonio potrà essere incrementato con ulteriori devoluzioni, donazioni, sussidi e in ogni altro lecito modo.

Esso dovrà essere investito e collocato in forma del tutto sicura.

Per il conseguimento dello scopo potrà essere utilizzato anche il patrimonio e non solo il suo reddito.

Articolo 4 – Organizzazione

La Fondazione è diretta e amministrata da un organo detto Consiglio di Fondazione composto di 7 membri, 6 dei quali designati la prima volta dai fondatori, il settimo membro è designato dall'Ordinario Diocesano.

In caso di cessazione della carica, il Consiglio si completa per cooptazione, eccetto per quanto riguarda il membro nominato dall'Ordine Diocesano.

Il Consiglio di Fondazione designa nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente e fuori di esso, il Segretario.

Il Consiglio di Fondazione può istituire un segretariato, composto di una o più persone per il disbrigo degli affari correnti; al segretariato potrà inoltre essere affidata l'esecuzione di particolari compiti.

La Fondazione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente e del Vice-Presidente, oppure dalla firma collettiva a due del Presidente e di un membro del Consiglio di Fondazione o del Segretario oppure infine dalla firma collettiva a due del Vice-Presidente e di un membro del Consiglio di Fondazione o del Segretario.

Il Consiglio di Fondazione incarica annualmente un ufficio di revisione di controllare i conti della Fondazione; l'ufficio di revisione è composto di una o due persone, a giudizio del Consiglio stesso, il quale può però anche designare una Società fiduciaria.
L'incarico è rinnovabile.

Articolo 5 – Regolamento

Per disciplinare meglio e in modo più particolareggiato l'attività della Fondazione e il funzionamento dei suoi organi, il Consiglio di Fondazione può elaborare un regolamento interno riservandosi di modificarlo - entro i limiti di questo statuto - secondo le circostanze.

Articolo 6 – Soppressione

In caso di soppressione della Fondazione, eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad enti, istituzioni o opere che si dedicano ad attività il più affine possibile a giudizio del Consiglio di Fondazione.

Aggiornato Bellinzona, 4 giugno 1985

Riscritto Giubiasco, 16 settembre 2025